



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 189/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEO UNO S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “CANALE 74”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 177/05 E NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON
L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 10 ANNO 2017/N° 26155/2017 – PROC. 63/17/DZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 28 aprile 2017, la violazione da parte della società Video Uno S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 74", delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, e 37, commi 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 6 al 12 febbraio 2017.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - cont. n. 10 del 2017 - datata 17 maggio 2017 e notificata in pari data alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra riportate nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 6 al 12 febbraio 2017, per la diffusione di "pubblicità eccedente i tetti consentiti" e di "spot che non vengono distinti dal resto della programmazione con mezzi audiovisivi che li rendano riconoscibili come tali, mentre in altri spot non viene inserita la dicitura pubblicità".

A titolo esemplificativo, si è contestato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario:

- il giorno 6 febbraio 2017 nella fascia oraria 12.00.00/13.00.00 nella misura del 22,86%;
- il giorno 7 febbraio 2017 nella fascia oraria 08.00.00/09.00.00 nella misura del 20,64%;
- il giorno 8 febbraio 2017 nella fascia oraria 02.00.00/03.00.00 nella misura del 03,19%;
- il giorno 9 febbraio 2017 nella fascia oraria 06.00.00/07.00.00 nella misura del 71,98%;
- il giorno 10 febbraio 2017 nella fascia oraria 02.00.00/03.00.00 nella misura del 09,72%;
- il giorno 11 febbraio 2017 nella fascia oraria 01.00.00/02.00.00 nella misura del 08,64%.

A titolo esemplificativo, si è contestata la mancata riconoscibilità e distinguibilità della comunicazione commerciale audiovisiva dal resto della programmazione televisiva:

- il giorno 6 febbraio 2017 dalle ore 22.50.31 alle ore 22.51.52;
- il giorno 7 febbraio 2017 dalle ore 08.22.56 alle ore 08.24.28;
- il giorno 8 febbraio 2017 dalle ore 13.25.54 alle ore 13.26.28;
- il giorno 9 febbraio 2017 dalle ore 00.06.31 alle ore 00.07.01;
- il giorno 10 febbraio 2017 dalle ore 17.48.01 alle ore 17.48.37;
- il giorno 11 febbraio 2017 dalle ore 12.00.27 alle ore 12.12.01.04;

- il giorno 12 febbraio 2017 dalle ore 07.31.49 alle ore 07.32.52.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare, in data 14 giugno 2017, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo quanto segue.

Riguardo al superamento dei limiti di affollamento pubblicitario, la parte sostiene che *“all'interno di questa programmazione, mandata in onda prevalentemente in orario notturno, si è inserito un numero sostanzialmente esiguo di avvisi commerciali”*; in particolare, la società Video Uno S.r.l. specifica che la *“percentuale complessiva di comunicazione commerciale”* risulta pari *“al 12% del contenuto complessivo trasmesso all'interno della singola ora di programmazione”*.

Riguardo alla mancata riconoscibilità e distinguibilità delle comunicazioni commerciali audiovisive trasmesse, la parte sostiene che *“gli inserti pubblicitari sono quasi sempre stati oggetto di specifico annuncio da parte dei nostri speakers”* e presentano l'apposita dicitura.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con deliberazione del 18 luglio 2017, ha proposto a questa Autorità *“l'irrogazione della sanzione nella misura de minimo edittale”*.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta meritevole di accoglimento.

In considerazione delle modalità con cui sono state trasmesse le comunicazioni commerciali audiovisive sopra riportate, le stesse risultano essere state messe in onda in violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto non riconoscibili come tali e, quindi, non distinguibili dal resto della programmazione televisiva e nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, in quanto trasmesse in misura eccedente il 25% di ogni ora e di ogni giorno di programmazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche*

pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, «*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di episodi continui di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori ed eccessivi vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo “*Canale 74*”.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società Videouno S.r.l. è stata già sanzionata (v. delibera n. 93/17/CSP).

D. Condizioni economiche dell’agente

Quantunque la situazione economica della società Video Uno S.r.l. presenti condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in perdita

(fonte: Registro Imprese), tuttavia si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquat-trocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Video Uno S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 74", cod. fisc. 00885840892, con sede legale in Ragusa (RG), al Viale dei Platani 34/B, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattro-centosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 189/17/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 189/17/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi